

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 gennaio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 47.

Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria tramite l'Istituto autonomo case popolari nel settore del patrimonio edilizio esistente. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 48.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 49.

Primo rifinanziamento della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l'approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze letiche ed illecite nella Valle d'Aosta Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 50.

Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 51.

Finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 52.

Concessione di contributi straordinari annui all'«U.S. Aosta calcio S.r.l.», di Aosta, per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 53.

Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del costituendo museo archeologico regionale. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 54.

Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 55.

Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 56.

Autorizzazione alla giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 57.

Ulteriori aggiornamenti e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, istitutiva di un assegno annuo di riconoscimento a favore degli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 58.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 59.

Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 60.

Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali.

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 61.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1990

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 62.

Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49

Pag. 17

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 27.**

Anticipazioni dell'amministrazione regionale in conto aumento capitale azionario della SFIRS

Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 28.

Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava

Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, concernente: «Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa»

Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 30.

Interpretazione autentica e disposizioni integrative delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2 e 15 maggio 1990, n. 13, concernenti interventi in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 31.

Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria delle attività sportive

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 32.

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 33.

Integrazioni e modifiche dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, relativo al fondo lavorazione carni.

Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 34.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti

Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 agosto 1991, n. 191.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione

Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 47.

Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria tramite l'Istituto autonomo case popolari nel settore del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la manutenzione straordinaria di immobili gestiti dall'Istituto autonomo case popolari, in gravi condizioni di degrado, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la concessione di un contributo all'Istituto stesso di lire 4.500 milioni ripartite in ragione di lire 1.500 milioni per ogni esercizio.

Art. 2.

Modalità e procedure

1. È demandata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'approvazione dei programmi di intervento ed il trasferimento dei relativi fondi di cui all'articolo 1 all'Istituto autonomo case popolari di Aosta.

2. Al termine di ogni anno l'Istituto autonomo case popolari di Aosta dovrà trasmettere, alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare permanente, un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 4.500 milioni per il triennio 1991-1993 e in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1991, graverà sul capitolo 50770 «Contributo all'Istituto autonomo case popolari per la manutenzione straordinaria di immobili in gravi condizioni di degrado» del bilancio per l'anno in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: «progetto casa - E.3.2. interventi tramite I.A.C.P., inclusa prima casa»; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 3.000 milioni;

b) per gli anni 1992-1993 mediante utilizzo per lire 3.000 milioni delle risorse disponibili al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1992 ad eventuali rideterminazioni degli oneri previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Articolo 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenze che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0735

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 48.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione al concorso finanziario

1. È autorizzato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il concorso finanziario della Regione, quantificato in lire 100.000.000 per il 1991, nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali istituita presso il Politecnico di Torino.

Art. 2.

Stipula convenzione

1. Tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Politecnico di Torino si stipulerà un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di gestione e di funzionamento dei laboratori della Scuola di cui all'articolo 1, nonché le caratteristiche che gli stessi e le attività didattiche ad essi collegate dovranno assumere per continuare a fruire delle sovvenzioni per i prossimi esercizi finanziari.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per il 1991, graverà sul cap. 56630, di nuova istituzione, denominato: «Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali», del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 67000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio per l'anno 1991 denominato: «Centro post universitario» (area di intervento settoriale settore della cultura - E.4.6); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 900.000.000.

3. Ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari relativi al 1992 e agli anni successivi, si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0736

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 49.

Primo rifinanziamento della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l'approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze lecite ed illecite nella Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'applicazione della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l'applicazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze lecite e illecite nella Valle d'Aosta denominato «Progetto Arianna» è autorizzata la maggior spesa per il 1991 di L. 350.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della precedente legge, valutato in L. 350.000.000, graverà sull'istituendo capitolo 61750, denominato «Spese per la realizzazione del Progetto Arianna» del bilancio di previsione per la Regione per l'anno 1991.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale - E 15).

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari verranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0737

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 50.

Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, «Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica» accelera con propri interventi programmatori, organizzativi ed economico-finanziari lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 «Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale».

2. Gli interventi di cui al comma uno si attuano con provvedimenti della Giunta regionale diretti ad attivare e/o acquisire procedure, programmi e metodologie a base informatizzata (software) per la programmazione e gestione dei servizi sanitari, nonché mediante assunzione diretta di spese per l'acquisto di tecnologie informatiche (hardware).

Art. 2.

Coordinamento fra sistema informativo sanitario e sistema informativo regionale

1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dalla presente legge con il sistema informativo regionale, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, in rapporto ai temi e alle specifiche problematiche da affrontare, alla costituzione di appositi gruppi di lavoro interdisciplinari, formati dai responsabili dei servizi regionali interessati e integrati con la partecipazione dei responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale o personale dirigente delle unità operative interessate, nonché da esperti individuati in rapporto ai temi ed alle problematiche da affrontare.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 60470 «Spese per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale» (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» sull'intervento previsto all'allegato n. 8 (codice di riferimento C 2.3.) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo alla gestione dei servizi dell'unità sanitaria locale.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0738

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 51.

Finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella prospettiva della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 250.000.000, per l'effettuazione di un apposito studio di fattibilità.

2. Lo studio di fattibilità dovrà comportare un confronto fra l'ipotesi di un'unica sede ospedaliera attraverso l'ampliamento dell'attuale struttura di via Ginevra e l'ipotesi di una sede completamente nuova. Lo studio dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'onere di L. 250.000.000 graverà sull'istituendo capitolo 60310 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

Art. 2.

1. La scelta del professionista o della società a cui affidare lo studio di fattibilità sarà effettuata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dell'importo di L. 250.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1991 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio stesso (area di intervento settoriale - settore sanità E. 2.2.).

Art. 4.

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0739

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 52.

Concessione di contributi straordinari annui all'«U.S. Aosta calcio S.r.l.», di Aosta, per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'«U.S. Aosta Calcio S.r.l.», di Aosta, contributi straordinari di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 e di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1993 a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di calcio serie C2.

2. La concessione dei contributi di cui al comma uno è subordinata alla permanenza nel campionato nazionale di calcio, serie C2, o nei campionati di categoria superiori.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 l'«U.S. Aosta Calcio S.r.l.» deve presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. La domanda di cui al comma uno deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.

3. L'Assessorato regionale del turismo esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispose l'atto da sottoporre all'esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 3.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente «Interventi a favore dello sport».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, graverà sul cap. 66510, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno in corso (Area attività produttive - settore turismo - D.2.10.); su detto accantonamento risulta quindi disponibile una minore somma di L. 175.000.000.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992, il finanziamento del capitolo di spesa 66510 sarà determinato con legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 5.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis)

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ.

91R0740

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 53.

Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del costituendo museo archeologico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di dare inizio ai lavori di allestimento di un primo lotto del costituendo Museo archeologico regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare la spesa necessaria attinente alla fase preparatoria finalizzata all'apertura al pubblico della nuova istituzione sulle seguenti categorie di intervento:

a) allestimento strutturale delle sale espositive compreso tutto l'apparato arredamentale, con relativo impianto di illuminazione (vetrine, supporti, sport, ecc.);

b) schedatura e catalogazione dei reperti;

c) censimento grafico e fotografico di tutti i materiali oggetto di esposizione;

d) didattica museale. Predisposizione di impianti audiovisivi a scopo didattico e divulgativo con l'ausilio di elaboratori elettronici (computers grafici per ogni singola sala o gruppi di sale e per ogni singolo argomento, materiale, riprese filmate e apparecchiature);

e) restauro materiale (bronzeo, vitreo, ceramico, lapideo, pavimenti musivi, ecc.) proveniente dagli scavi e predisposto per l'esposizione, particolari consulenze e collaborazione con istituti di restauro nazionale;

f) documentazione grafica. Supporti a carattere didattico, rielaborazione di planimetrie, assonometrie, sezioni, piante di distribuzione e di confronto per la musealizzazione;

g) realizzazione di plastici;

h) materiale fotografico. Realizzazione di fotografie ed ingrandimenti di reperti, monumenti, grafici e zone di scavo;

i) materiale didattico (realizzazione di tabelloni, scritte varie, didascalie, ecc.), concernenti le singole sale e tutti i materiali esposti;

l) materiale documentario (schede varie e dépliant) atti ad illustrare settori del museo o materiali singoli come vetri, bronzi, ceramica, ecc., o monumenti vari;

m) catalogo e/o cataloghi settoriali del museo.

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.300.000.000 che graverà sull'istituendo capitolo n. 65925 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante prelievo della somma di L. 1.300.000.000 dal capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale. Settore patrimonio archeologico ed etnografico E.4.7.).

3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0741

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 54.

Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Potenziamento e ampliamento

1. Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, «Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile», è autorizzata: per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire 6.100 milioni, così suddivisa:

- a) anno 1991: L. 1.500 milioni;
b) anno 1992: L. 4.600 milioni.

2. A decorrere dall'anno 1993, gli eventuali oneri necessari per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni sono determinati con leggi di bilancio.

Art.

Organizzazione e manutenzione

1. Per l'organizzazione e manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni è autorizzata la spesa annua di lire 156 milioni che, per gli anni finanziari 1991-1992, graverà sul capitolo 40720 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Organi e strumenti

1. È demandata alla Giunta regionale ogni determinazione in merito all'impiego ed alla liquidazione delle spese di cui all'articolo 1.

2. Gli interventi relativi al potenziamento ed ampliamento della rete di radiocomunicazioni nonché quelli di manutenzione della medesima sono attuati a cura dell'Ufficio regionale della protezione civile dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, il quale indirizza e controlla la corretta metodologia di realizzazione ed utilizzo delle strutture.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 grava sul capitolo 40700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma uno si provvede:

a) per l'esercizio 1991 mediante riduzione di lire 1.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1991 (area strutture regionali - sistema informatico pubblico - C-2-4);

b) per l'esercizio 1992 mediante utilizzo della somma di lire 4.600 milioni delle risorse iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri derivanti di cui agli articoli 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0742

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 55.

Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.906 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastruttura ricreativo-sportive.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64820.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:

- a) turismo estivo (area attività produttive - settore turismo - punto D.2.2.) L. 906.000.000;
b) fruizione turistica delle acque (area attività produttive settore turismo - punto D.2.3.) L. 1.000.000.000.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0743

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 56.

Autorizzazione alla giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione

1. Per il finanziamento dei progetti regionali che hanno ottenuto i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, a stipulare mutui per l'importo complessivo di L. 4.129.000.000.

2. I mutui di cui al comma uno sono stipulati, previo esperimento, nelle forme consentite dalla legge, di apposita gara indetta tra tutti o parte degli Istituti di credito abilitati, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 in data 5 gennaio 1989, per un tasso massimo di 15% annuo e la durata di dieci anni.

3. Alle incombenze amministrative per l'applicazione della presente legge provvede l'Assessorato regionale delle finanze.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto regionale di cui all'art. 1 graveranno sui capitoli di nuova istituzione n. 64847, per L. 1.276.000.000 e n. 64852, per L. 2.853.000.000, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991; detti oneri vengono finanziati mediante l'iscrizione di mutui pari a complessive L. 4.129.000.000 sul capitolo 11150 della parte entrata del bilancio corrente.

2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, previsti in annue L. 810.800.000 per dieci anni, graveranno sui capitoli n. 67560 e n. 67580 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:

a) quanto ad annue L. 216.800.000 per anni dieci mediante iscrizione del contributo statale in conto interessi di cui alla legge 30 dicembre 1988, n. 556 sul capitolo di nuova istituzione n. 2912 della parte entrata del bilancio per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;

b) quanto ad annue L. 594.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento annuale e pluriennale del capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 concernente: «D.2.2. - turismo estivo»; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma annua di L. 906.000.000.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0744

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 57.

Ulteriori aggiornamenti e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, istitutiva di un assegno annuo di riconoscimento a favore degli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° luglio 1991 l'importo annuo lordo dell'assegno di riconoscimento a favore degli ex insegnanti di scuola sussidiata, istituito con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, è rideterminato in L. 4.800.000 per gli aventi titolo con cinque anni di servizio, riconosciuto o riconoscibile a tali effetti.

2. Per ogni anno di servizio in più, riconosciuto rispetto al minimo di anni cinque, l'importo annuo indicato nel comma uno è maggiorato di L. 150.000 lorde.

3. A coloro che percepiscono un qualsiasi trattamento pensionistico di importo superiore al minimo stabilito per le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la misura dell'assegno annuo di riconoscimento, determinata in conformità dei commi uno e due, è decurtata di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico in godimento ed il minimo stabilito per le pensioni INPS.

4. Ai fini della concessione dell'assegno di riconoscimento e della determinazione del relativo importo non sono computabili i servizi di insegnamento prestati nelle scuole sussidiarie della Valle d'Aosta, per i quali la Regione abbia provveduto al versamento delle contribuzioni previdenziali all'INPS. Inoltre, sono esclusi dal beneficio, pur avendo compiuto il cinquantesimo anno di età, coloro che prestano attività di lavoro dipendente.

Art. 2.

1. Gli oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in L. 190.000.000 per l'anno 1991 e annue L. 305.000.000 a decorrere dall'esercizio 1992, faranno carico al capitolo 54720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi.

2. Alla copertura del maggiore onere di L. 115.000.000 rispetto allo stanziamento iscritto al bilancio, si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di L. 115.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 «fondo globale per il finanziamento di spese correnti» a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio, concernente «produzioni artigianali tipiche e tradizionali: b) incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali (area attività produttive - servizi alle imprese - 03.6.)»; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 1.185.000.000. Per gli anni 1992 e 1993, alla copertura del maggiore onere complessivo di L. 460.000.000 si provvede mediante utilizzo per corrispondente importo delle risorse disponibili al capitolo 67000 del bilancio pluriennale della Regione 1991-1993.

3. Per anni successivi l'onere occorrente all'applicazione della presente legge sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0745

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 58.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 43 del 24 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta» è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Definizione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline alpine o nordiche.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma uno il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, sono aggiunti i seguenti art. 2-bis e 2-ter.

«Art. 2-bis.

Sci fuori pista

1. Il maestro di sci può accompagnare l'allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l'esercizio della sua opera non sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche.

2. Le società locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, d'intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida e quale attività sciistica può essere svolta dalle guide alpine.

3. In mancanza di accordo o di organismo competente per zona decide l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentiti l'Associazione valdostana maestri di sci e l'organismo regionale rappresentativo delle guide alpine di alta montagna.

Art. 2-ter.

Ulteriori ambiti di esercizio della professione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2-bis, rientra nell'ambito delle competenze dei maestri di sci l'insegnamento di discipline direttamente derivate dalla pratica dello sci, o comunque ad essa strettamente connesse, quali il monosci, il telemark, la tavola da neve, lo sci acrobatico, lo ski-roll, lo sci sull'erba e simili.

2. L'insegnamento delle discipline di cui al comma uno è peraltro condizionato al conseguimento di specifiche qualificazioni a seguito del superamento di appositi esami all'uopo organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previo accordo con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

3. Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei maestri di sci in possesso di regolare titolo per l'esercizio della professione di maestro di sci specificamente autorizzata anche all'insegnamento delle discipline di cui al comma uno, ai sensi della normativa vigente in altre regioni o in stati aderenti alla CEE».

Art. 3.

1. Il termine «licenza» usato nel testo della legge 1° dicembre 1986, n. 59, è sostituito dal termine «autorizzazione», fatta eccezione per quanto disposto dalla lettera e) del comma uno dell'art. 16.

Art. 4.

1. Il comma due dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«2. si considera esercizio stabile della professione, ai fini del presente articolo, l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 20».

2. Il comma cinque dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«5. Il Comune interessato, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e delle successive vidimazioni ai sensi del comma uno dell'art. 9, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all'Associazione valdostana maestri di sci».

Art. 5.

1. Il comma uno dell'art. 9 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso».

Art. 6.

1. L'art. 10 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«Art. 10.

Categorie di maestri

1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:

- a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;
- b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;
- c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.

2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l'autorizzazione comunale indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono autorizzati.

4. L'autorizzazione, per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.

5. Gli istruttori regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.

Art. 7.

1. Il comma due dell'art. 12 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«2. I maestri di sci di ciascuna disciplina sono tenuti a frequentare, almeno una volta ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati a norma del presente articolo, salvo che nell'ultimo triennio abbiano partecipato a corsi di formazione o aggiornamento in qualità di istruttori nazionali o allenatori, o che abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline».

Art. 8.

1. La lettera d) del comma uno dell'art. 16 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituita:

«d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'art. 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o in stati aderenti alla CEE».

2. Al comma uno dell'art. 16, della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 12».

Art. 9.

1. L'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«Art. 18.

Definizione di scuola di sci

1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.

2. La scuola di sci collabora con le aziende di promozione turistica, il Comune e la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località».

Art. 10.

1. L'art. 26 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«Art. 26.

Sanzioni

1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l'esercizio abusivo della professione, l'irregolare esercizio dell'attività nella Regione Valle d'Aosta è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque eserciti l'attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.200.000;

b) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 24, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000;

c) qualora l'inosservanza delle tariffe decretate sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, con contestuale diffida ad osservare a fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 20;

d) l'apertura di scuole di sci sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 20, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a lire 450.000 per ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento presso la scuola non autorizzata;

e) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000.

2. Le sanzioni possono essere raddoppiate in caso di recidiva.

3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali».

Art. 11.

1. Al comma due dell'art. 28 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) può stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci iscritti all'Associazione valdostana maestri di sci, per la corresponsione di somme in caso di morte o invalidità permanente e/o invalidità temporanea conseguente a infortunio in servizio».

Art. 12.

1. Il comma tre dell'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«3. La Regione eroga un contributo sulle spese per l'organizzazione e l'attuazione di preselezioni, corsi ed esami per maestri di sci di discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni, nonché di corsi di formazione per aspiranti istruttori tecnici regionali e corsi di aggiornamento e perfezionamento degli istruttori stessi, organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previa intesa con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. A tal fine si intendono per spese di organizzazione e attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiale e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all'uso di mezzi di trasporto necessarie allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti all'alloggiamento dei partecipanti, il loro trasporto nella località sede del corso, nonché le spese relative all'uso degli impianti di risalita da parte dei partecipanti».

2. Il comma quattro dell'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è così sostituito:

«4. Per quanto concerne i corsi di formazione, frequentati con esito positivo, e di aggiornamento per istruttori tecnici organizzati dalla Federazione italiana sport invernali, la Regione si assume tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti residenti in Valle d'Aosta con esclusione delle spese di viaggio».

3. Al comma otto dell'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, dopo la parola «incentivare» sono inserite le parole «la ristrutturazione».

4. Dopo i comma nove dell'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è aggiunto il seguente comma 10:

«10. Limitatamente al triennio 1992-1994 la Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo pari al 60% dell'importo dei premi preventivamente concordati con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e relativi alle polizze di assicurazione di cui alla lett. g) del comma due dell'art. 28. I suddetti premi sono liquidati in rate semestrali anticipate a decorrere dall'esercizio finanziario 1991».

Art. 13.

1. È autorizzata la maggiore spesa annua di lire 50.000.000 sul capitolo 64480 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento). Pertanto l'ammontare dello stanziamento annuale dei capitoli di spesa è di L. 260.000.000».

Art. 14.

1. Limitatamente all'esercizio 1991 è autorizzata la maggiore spesa di L. 30.000.000 sul capitolo 64481, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Ulteriore contributo all'Associazione valdostana maestri di sci per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell'anno 1991).

Art. 15.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma dieci dell'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, è autorizzata per il periodo 1991-1994 la spesa di L. 690.000.000, il cui onere grava sul capitolo 64485, di nuova istituzione, (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Associazione stessa), così ripartita:

- a) 1991: L. 115.000.000;
- b) 1992: L. 230.000.000;
- c) 1993: L. 230.000.000;
- d) 1994: L. 115.000.000

Art. 16.

1. Alla copertura degli oneri complessivi di cui agli articoli 12, 13 e 14 si provvede per il 1991 mediante riduzione di L. 195.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti), a valere sull'accantonamento «Sports tradizionali» (attività produttive - Settore turismo - D 2.11 lettera c) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento resta quindi una minore somma di L. 125.000.000.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992, l'entità del finanziamento di cui all'art. 12 sarà determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norma in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992, ad una eventuale rideterminazione degli oneri di cui all'art. 14 si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 17.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 18.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 settembre 1991

BONDAZ

91R0746

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 59.

Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 43 del 24 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1.

Finalità

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Regione Valle d'Aosta opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Art. 2.

Il procedimento amministrativo

Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'amministrazione regionale dispone solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo nel termine stabilito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. La Giunta regionale stabilisce per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma tre sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma due. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto all'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4.

Individuazione del responsabile

1. Ove non sia già direttamente stabilito dalla legge regionale o dal regolamento regionale, la Giunta regionale individua per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Regione l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale nel caso in cui la sua approvazione non rientri nelle competenze degli organi della Regione ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 recante attribuzione e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta, o di altre leggi regionali e statali.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma uno sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Art. 5.

Assegnazione dell'istruttoria

1. Il dirigente di ciascun servizio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale nei casi indicati al comma uno dell'art. 4.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma uno, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente di servizio determinato a norma del comma uno dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Il servizio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono indicati in ogni atto notificato al destinatario, unitamente al termine e all'autorità competente per ricorrere contro di esso.

Art. 6.

Compiti del responsabile

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti istruttori all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti per l'adozione del provvedimento finale agli organi della Regione competenti ai sensi della legge regionale 66/79 o di altre leggi regionali e statali.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7.

Comunicazioni

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma uno resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma uno, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

Contenuto e forma delle comunicazioni

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la personale responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma due mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9.

Facoltà di intervento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10.

Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 11.

Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo con provvedimento motivato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 12.

Controlli alla concessione di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione a mezzo di legge o di regolamento regionale dei criteri e delle modalità a cui deve attenersi l'amministrazione regionale.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma uno deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma uno.

3. La concessione dei vantaggi economici per attività d'impresa di cui al comma uno, nel caso di società che abbiano un fatturato superiore a due miliardi, è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese del soggetto richiedente da parte di un revisore iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Tale certificazione non vincola l'amministrazione.

Art. 13.

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14.

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro otto giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma tre non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 15.

Intese

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, la Regione Valle d'Aosta ricerca intese con le amministrazioni statali e degli enti locali, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 16.

Pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un'organo consultivo della Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi uno e due non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma uno, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo può essere comunicato anche telegraficamente o con mezzi telematici.

Art. 17.

Attività consultiva alternativa

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di completezza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del provvedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma uno non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma quattro dell'art. 16.

Art. 18.

Verifica d'ufficio dei requisiti di legge

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio della attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma uno vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei lavori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 19.

Silenzio assenso

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, del medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 20.

Attestazioni false e mendaci

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 18 e 19 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 18 e 19 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO V.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 21 si esercita nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e dei concessionari di pubblici servizi.

Art. 23.

Esclusione

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

Art. 24.

Modalità di esecuzione

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quattro è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dei commi cinque e sei, dell'articolo 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. La Commissione consiliare permanente «Istituzioni e Autonomia» è incaricata della vigilanza sull'attuazione della presente legge, affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

7. La stessa Commissione è incaricata di redigere, sentiti i dirigenti dei vari servizi dell'amministrazione regionale, una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. Tale relazione è trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 25.

Segreto d'ufficio

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle loro proprietà attribuzioni, gli impiegati preposti ad un ufficio rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

CAPO VI

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI

Art. 26

Dichiarazione sostitutiva

1. I soggetti a cui è richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di figli, decesso del coniuge, ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma uno sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da uno dei soggetti indicati dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).

Art. 27.

Recepimento della dichiarazione

1. Il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive.

2. Devono altresì essere indicate le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome e la qualifica del funzionario.

3. Il funzionario appone in calce al documento la propria firma e il timbro dell'ufficio ricevente.

Art. 28.

Equivalenza ad atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità di cui l'interessato è a diretta conoscenza può essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla che provvede all'autenticazione della stessa secondo le modalità indicate nell'articolo 27.

Art. 29.

Presentazione di certificati

1. L'amministrazione regionale richiede l'effettiva esibizione di atti e certificati relativi a fatti, stati o qualità personali quando l'atto favorevole che deve essere emanato nei confronti dell'interessato consiste nell'ammissione in servizio presso la pubblica amministrazione o nell'eventualità che siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati d'ufficio, presso gli uffici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Art. 30.

Limitazioni

1. L'amministrazione regionale non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 31.

Responsabilità

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 32.

Esonero da responsabilità

1. L'amministrazione regionale ed i suoi funzionari non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti emanati ai sensi degli articoli precedenti, quando l'emanazione sia avvenuta in conseguenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Art. 33.

Disposizioni organizzative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a predisporre, per ciascuno dei servizi presso i quali si rende necessaria la presentazione di documenti, atti o certificati, appositi moduli di dichiarazione sostitutiva o di autocertificazione redatti nelle due lingue ufficiali della Regione.

2. Nello stesso termine la Giunta regionale adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini.

Art. 34.

Testimoni

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto ai servizi dell'amministrazione regionale e imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità in concessione dell'amministrazione regionale di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

CAPO VII

IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

Art. 35.

Obbligo di identificazione

1. I funzionari e dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre un cartello da tavolo con il nome e la qualifica dell'impiegato che lo occupa, ovvero un cartellino di riconoscimento personale ben visibile.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporrà il necessario materiale idoneo all'identificazione dei funzionari.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 settembre 1991

BONDAZ

91R0747

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 60.

Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, degli istituti professionali e del convitto regionale «F. Chabod» di Aosta può avvenire per trasferimento dai corrispondenti ruoli dello Stato, ai sensi del comma due dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta), e per concorso per esami e titoli, previo accertamento, in entrambi i casi, della piena conoscenza della lingua francese secondo le norme vigenti.

2. I trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato sono disposti dal Sovrintendente regionale agli studi, dopo l'effettuazione dei trasferimenti in ambito regionale, in misura non superiore alla metà dei posti che si rendono vacanti e disponibili, per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora, alla predetta data, risulti vacante e disponibile un solo posto, lo stesso sarà assegnato prioritariamente ai trasferimenti, sempre che non sia riservato ad un concorso indetto precedentemente.

Art. 2.

1. I concorsi per l'accesso ai ruoli indicati nell'art. 1 sono indetti, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi statali, quando risulti vacante e disponibile anche un solo posto per ciascun ordine, grado e tipo di scuola dopo l'effettuazione delle operazioni annuali di trasferimento, compresi i trasferimenti di personale proveniente dai ruoli statali.

2. I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorrono le nomine dei vincitori, e si svolgono secondo le modalità e le procedure previste per i corrispondenti concorsi statali, integrate dalle disposizioni di cui ai commi uno e due dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche).

3. A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il Sovrintendente agli studi, comprese la nomina delle commissioni giudicatrici, l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori e l'assegnazione della sede.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente universitario o direttore o preside, esperto di lingua francese, il quale partecipa alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese con voto consultivo.

5. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita e rimangano disponibili posti ad esso assegnati, oppure il concorso non abbia avuto esito per mancanza di concorrenti o di vincitori, è facoltà della Regione di indire un concorso supplementare per la copertura dei posti riservati al concorso precedente, rimasti disponibili e vacanti dopo l'effettuazione delle successive operazioni di trasferimento. In tal caso si prescinde dall'osservanza dell'intervallo fissato nel comma due.

Art. 3.

1. La riammissione in servizio del personale direttivo, già appartenente ai ruoli regionali all'atto della cessazione dal servizio per i motivi indicati nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato), può essere disposta dal Sovrintendente agli studi, sentito il competente organo del consiglio scolastico regionale, ove ricorrano le condizioni previste per il corrispondente personale statale e per non più di un posto per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, sempre che, detratta l'aliquota di posti assegnati ai concorsi, un posto risulti vacante e disponibile dopo l'effettuazione delle operazioni annuali di trasferimento, compresi i trasferimenti di personale proveniente dai ruoli statali.

2. Il personale riassunto in servizio in conformità al comma uno è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, qualora tra la riammissione in servizio e la precedente cessazione siano intercorsi più di tre anni scolastici.

Art. 4.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 settembre 1991

BONDAZ

91R0748

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 61.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 43 del 24 settembre 1991)

(Omissis).

91R0749

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 62.

Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 43 del 24 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasporti gratuiti

1. I commi da uno a sei dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente: «Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose», già modificato dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 e dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 64 e dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 49, sono così costituiti:

«Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati, al di fuori dei casi di cui ai successivi commi, cessano di avere validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno diritto a fruire della libera circolazione su tutti indistintamente i mezzi di trasporto:

a) i funzionari del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti ed i funzionari della Motorizzazione Civile per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle forze di polizia (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria) e al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale valdostano, in divisa e per motivi di servizio;

c) i magistrati, i funzionari, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso le Procure della Repubblica della Pretura e del Tribunale di Aosta;

d) i guardafili telegrafici o altri agenti del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, muniti del libretto mod. 16, rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Sui mezzi di trasporto pubblico collettivo, ad esclusione delle seggiovie e delle sciovie, viaggiano gratuitamente, purché residenti in Valle d'Aosta:

a) i decorati di Medaglia d'oro e di argento al valore militare e civile;

b) i cavalieri di Vittorio Veneto;

c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;

e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicaps, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

f) le persone a partire dall'età di 60 anni compiuti;

g) i giovani di leva che, ancorché non residenti in Valle d'Aosta, effettuino il servizio militare o il servizio civile in Valle d'Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione, secondo modalità, tessere, buoni, titoli di viaggio, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che fissa anche le condizioni di rimborso dell'onere relativo ai concessionari.

La Giunta regionale può autorizzare secondo modalità o convenzioni speciali:

a) la libera fruizione, per le categorie indicate al comma quattro, di particolari servizi di trasporto a noleggio quali, per esempio, navette, istituite su percorsi non serviti da linee ordinarie;

b) la fruizione gratuita di altri servizi e mezzi di trasporto, quali taxi, autobus da noleggio, altri veicoli attrezzati, da parte di persone impediti nei movimenti, che devono servirsi di sedie a rotelle o apparecchi analoghi, paraplegici, motolesi, inabili, personale di servizio, personale addetto all'accompagnamento, e, occasionalmente, altre persone aventi particolari impedimenti, motivi di carattere sanitario, sociale, scolastico, lavorativo, assistenziale e urgenti necessità di mobilità;

c) l'applicazione di tariffe preferenziali, speciali e agevolate per le categorie di persone indicate nell'art. 42 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32».

2. La circolazione gratuita prevista al comma uno del presente articolo è estesa anche al trasporto ferroviario, secondo modalità, condizioni e convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato, approvate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32.

Art. 2.

Studenti universitari

1. Nell'ambito degli interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio universitario, l'Assessore regionale competente per i trasporti provvede a rilasciare agli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, concernente: «Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario» — secondo modalità, condizioni e convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale — tessere, buoni, titoli di viaggio per ottenere lo sconto del 60% sul prezzo di viaggio di qualunque mezzo e servizio di trasporto pubblico purché relativo e finalizzato alla sede di studio.

2. In caso di particolare difficoltà o carenza di linee e servizi di trasporto pubblico oppure di impossibilità a stipulare convenzioni con gli esercizi di trasporto, l'Assessorato regionale competente per i trasporti provvede a supplire con altre iniziative, anche su noleggio, a carico della Regione oppure mediante il concorso nelle spese di altre modalità di trasporto, anche privato, debitamente documentate dagli interessati.

3. Ad integrazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, in caso di carenza di corse e di coincidenze utili alle esigenze di studio, l'Assessore regionale competente per i trasporti, valutate opportunamente le condizioni obiettive di mancanza di alternative, nonché quelle di interesse e di partecipazione tali da giustificare l'iniziativa è autorizzato a istituire servizi di noleggio.

Art. 3.

Carta giovane

1. Al fine di promuovere tra i giovani l'uso del trasporto pubblico e di ridurre la facile tendenza al trasporto privato, viene istituita, a cura dell'Assessorato regionale competente per i trasporti, una speciale «Carta giovane», che dà diritto, per coloro che hanno fino a ventisei anni d'età, a ottenere, secondo modalità, condizioni e convenzioni approvate dalla Giunta regionale, sconti del 30% sulle tariffe dei trasporti pubblici collettivi della Regione e degli esercizi di trasporto, tra cui quelli delle Ferrovie dello Stato, convenzionati con la stessa.

2. Le riduzioni tariffarie ottenibili con la «Carta giovane» sono cumulabili con quelle indicate nell'art. 2 e con quelle previste nella lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32.

3. Il prezzo di vendita della «Carta giovane» e le modalità e condizioni relative al suo uso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4.

Assistiti e immigrati

1. L'assessorato regionale competente per i trasporti è autorizzato a concedere occasionalmente buoni e documenti di viaggio a persone aventi particolari necessità segnalate allo scopo — per le loro condizioni di bisogno — dal Presidente della Giunta regionale, dal questore e dai sindaci.

2. Nel caso di segnalazioni provenienti dai servizi regionali e comunali di assistenza sociale, dai patronati, dai sindacati, dai comitati o altri organismi di assistenza e di solidarietà, l'Assessorato regionale competente per i trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale al fine della concessione dei buoni e documenti di viaggio indicati nel comma uno.

3. Per favorire l'inserimento nelle attività lavorative e nella comunità regionale, l'Assessorato regionale competente per i trasporti è autorizzato, secondo modalità e condizioni approvate dalla Giunta regionale, a rilasciare, per periodi limitati nel tempo, tessere, buoni, documenti di viaggio recanti facilitazioni tariffarie o, in via occasionale e temporanea, anche la gratuità, a immigrati stranieri, in regola con le prescrizioni di legge che disciplinano la loro permanenza nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Linee di interesse regionale

1. L'assessorato regionale competente per i trasporti previa deliberazione della Giunta regionale è autorizzato, in caso di carenza di servizi e orari sulle linee di trasporto pubblico o sulle direttrici e sui percorsi di competenza concessionale statale, ma privi di linee, a richiedere al Ministero dei trasporti il riconoscimento dell'interesse regionale di corse e linee automobilistiche in relazione all'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1982, in n. 32 in modo da rendere, con il rispetto di tutte le procedure previste dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, in via concessionale, permanenti, ordinarie e di competenza del regime contributivo previsto dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 38, concernente: «Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi», le iniziative di carattere sperimentale, straordinario e sostitutivo, effettuate, con varie modalità di trasporto, anche di noleggio privato, ai sensi della presente legge, per sopperire alle necessità dell'utenza ivi indicata.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'utilizzazione dei documenti di viaggio, dei buoni, delle tessere, circa la gratuità e le agevolazioni da parte degli utenti autorizzati, spettano, oltreché alle aziende concessionarie, all'Assessorato regionale competente per i trasporti, che li esercita, anche per la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni e la stesura dei relativi verbali, per mezzo del Servizio della comunicazione e dei trasporti.

2. L'uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi, la contraffazione e l'alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l'uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti o alterati sono puniti ai sensi delle leggi penali e di quelle speciali e regionali in materia di trasporti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente: «Modifiche al sistema penale».

Art. 7.

Accordi di servizio e oneri per gli utenti

1. Per le procedure e le pratiche relative all'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad aprire, anche in via temporanea, sportelli decentrati sul territorio regionale e a stabilire, sentito il parere della competente Commissione consiliare, accordi con i Comuni, con i Comandi militari e delle forze dell'ordine, con i sindacati con le associazioni di categoria, di volontariato e assistenziali.

2. Le persone ammesse alle facilitazioni e ai servizi previsti dalla presente legge sono tenute al pagamento di una quota minima stabilita dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare per il ritiro delle tessere e comunque per poter essere ammesse a usufruire per un determinato periodo delle facilitazioni e dei servizi stessi, e questo da titolo di partecipazione e di rimborso delle spese procedurali.

Art. 8.

Oneri regionali e statali

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico della Regione.

2. Per la sola parte delle agevolazioni tariffarie riconosciuta valida ai fini del ripiano e della copertura a carico dello Stato, della minore entrata in forza del comma tre dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 concernente «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160 e dei decreti ministeriali applicativi della predetta norma, l'Assessorato regionale competente per i trasporti provvede alle procedure di richiesta di ammissione agli interventi finanziari statali previsti per lo scopo.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la maggiore spesa annuale di L. 1.200.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per L. 700.000.000 sul capitolo di nuova istituzione 48195 «Spese per la gratuità dei trasporti, per le iniziative e i servizi integrativi dei trasporti, per le facilitazioni e tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione», e per L. 500.000.000 sul capitolo 48200 «Spese per il trasporto gratuito dei portatori di handicap e per i benefici riconosciuti agli invalidi, agli anziani e ad altre persone, nonché ai militari sui servizi di trasporto pubblico - legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, art. 46 - legge regionale 16 giugno 1988, n. 49».

3. Alla copertura, per il 1991 degli oneri di cui al comma uno, si provvede mediante iscrizione per pari importo di maggiore entrata sul cap. 9200 (Interessi su giacenze di cassa) del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 11.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 settembre 1991

BONDAZ

91R0750

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 27.

Anticipazioni dell'amministrazione regionale in conto aumento capitale azionario della SFIRS.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 9 agosto 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sui fondi destinati dall'Amministrazione regionale ad incremento della partecipazione azionaria da assumersi nella SFIRS sono autorizzate, nelle more di attuazione e di formalizzazione delle correlative operazioni di aumento del capitale, anticipazioni in conto sottoscrizione di nuove azioni.

2. Tali anticipazioni, ove non si realizzi il previsto aumento di capitale entro il termine di un anno dal loro versamento, devono essere rimborsate in un'unica soluzione, nella misura corrispondente alla parte eventualmente non attuata di aumento del capitale sociale della SFIRS, col gravame degli interessi calcolati al tasso praticato, nel periodo, dagli Istituti di credito sui fondi della Tesoreria regionale.

Art.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 1991

FLORIS

91R0757

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 28.

Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 9 agosto 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione del piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, l'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti, sentiti i Comuni interessati, acquisito il parere del comitato regionale delle miniere, ai sensi delle relative norme previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, può rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 1991

FLORIS

91R0758

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, concernente: «Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 9 agosto 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, è sostituito dal seguente:

«A favore delle aziende pastorali colpite da "agalassia contagiosa" è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di L. 100.000 per capo presente in allevamento al momento dell'accertamento della malattia.

Il contributo è concesso per quegli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza del sindaco, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il contributo è concesso, a richiesta dell'allevatore, i cui capi siano colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante la vita del gregge.

Esso è erogato a cura degli Ispettorati agrari competenti per territorio, per il 50 per cento dopo l'emanazione dell'ordinanza di sequestro dell'allevamento da parte del sindaco e per il restante 50 per cento dopo la revoca del provvedimento da parte dello stesso».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche per le domande di contributo presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, e non ancora definite con atto di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli articoli 3, 4, 5 e 7, nonché la lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati.

Art. 4.

1. Le spese per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gravano sulle disponibilità recate al capitolo 06154 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 1991

FLORIS

91R0759

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 30.

Interpretazione autentica e disposizioni integrative delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2 e 15 maggio 1990, n. 13, concernenti interventi in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'espressione «sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all'epoca dell'evento» di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, va interpretata nel senso che, costituiscono forza lavorativa non solo i soci già iscritti nel libro dei soci della cooperativa, ma altresì i nuovi soci per i quali sia intervenuta la delibera di assunzione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa sino alla data del 5 settembre 1990.

2. La definizione di società di pescatori di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 ed all'articolo 104, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, deve intendersi riferita a ogni persona giuridica, comunque costituita in forma societaria, iscritta nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Le agevolazioni di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, si applicano agli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio delle attività per le quali si chiedono le provvidenze oppure di attività connesse.

4. Sono ricompresi tra le iniziative ammissibili alle agevolazioni delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, gli acquisti di mezzi di lavoro e automezzi, anche isotermitici, per il trasporto del prodotto ai mercati o ai punti di vendita e di lavorazione, promossi dai pescatori singoli, o da società comunque costituite, iscritti nei registri di cui ai precedenti commi secondo e terzo.

5. Rientra tra le iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, ammissibili anche a contributo, l'acquisto, per una sola volta e nel primo triennio di inizio dell'attività, di novellame per gli allevamenti di acquacoltura.

6. devono intendersi ricompresi tra le iniziative dirette a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, i sistemi per la individuazione e la registrazione della attività di pesca installati su navi, i sistemi di registrazione dei dati relativi alla cattura e alle altre informazioni attinenti, nonché le apparecchiature tecniche, sistemi meccanografici e gli strumenti connessi alla fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 agosto 1991

FLORIS

91R0760

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 31.

Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria delle attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 7 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con gli articoli 2 lettera c), 14 lettera g) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l'articolo 3 lettera h) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento dello stato di salute e la prevenzione di situazioni patologiche, promuove interventi per l'educazione, l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;

b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo, ricreativo e di tempo libero;

d) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico, professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventù;

e) ai disabili i quali praticano o intendono praticare le attività di cui alle lettere precedenti.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, da esercitarsi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia le relative autorizzazioni.

Art. 4.

Funzioni delle Unità sanitarie locali

1. Spettano alle unità sanitarie locali:

a) la promozione dell'educazione sanitaria sportiva;

b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, e dell'idoneità specifica all'esercizio di attività agonistiche secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992;

c) l'effettuazione e la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;

d) l'organizzazione di pronto soccorso, assistenza e controllo medico in occasione di competizioni sportive secondo la normativa vigente;

e) la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

f) la riabilitazione funzionale degli atleti, nonché l'accertamento e la certificazione della reintegrazione dell'atleta nell'attività sportiva, ai sensi della vigente legislazione.

2. Per l'attività sportiva non agonistica le funzioni sono esercitate dai servizi sanitari di base, a livello di distretto sanitario, ove esistente.

3. Per l'attività sportiva agonistica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai servizi specialistici poliambulatoriali, dal servizio previsto dall'articolo 25 lettera a) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986 n. 34 e dai competenti servizi delle università della Sardegna.

4. Nell'ambito dell'unità sanitaria locale le prestazioni mediche sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport o in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonché dai medici generici e pediatrici convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Gli accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma lettera b) ed e) sono effettuati in strutture sanitarie gestite direttamente dall'unità sanitaria locale.

6. In relazione a comprovate necessità le unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della Federazione medico sportiva italiana del CONI, con i quali abbiano concluso un'apposita convenzione secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Funzioni dei presidi multizonali

1. I presidi multizonali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34:

a) collaborano con le unità sanitarie locali per attività integrative e di supporto;

b) collaborano con la Commissione speciale di revisione di cui al successivo articolo 12;

c) provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali ai controlli antidoping;

d) svolgono attività di collaborazione per attività formative per medici e massaggiatori sportivi;

e) svolgono attività informative, didattiche, di consulenza e di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 6.

Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati e dei medici scolastici

1. I medici generici e i pediatri di base convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano nei confronti dei propri assistiti:

a) interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive, nonché di educazione alimentare ed ecologica;

b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;

c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreativa;

d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche (D.M. 28 febbraio 1983);

e) le vaccinazioni antitetaniche e le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma del presente articolo sono effettuati altresì dai medici scolastici.

Art. 7.

Compiti dei servizi specialistici delle Unità sanitarie locali

1. I servizi specialistici delle unità sanitarie locali provvedono:

a) agli interventi e alla promozione di iniziativa di educazione sanitaria relative alla pratica sportiva;

b) al coordinamento degli interventi dei medici e delle strutture di base in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

c) agli interventi tecnici di consulenza nonché agli accertamenti sanitari richiesti dagli operatori indicati nel precedente articolo 6;

d) agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche;

e) all'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;

f) ai servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive;

g) ai prelievi e agli altri adempimenti relativi al controllo antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali.

Art. 8.

Disposizioni in materia di controllo antidoping

1. I prelievi antidoping sono effettuati dai medici specialistici in medicina dello sport dipendenti dalle unità sanitarie locali competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta delle federazioni o di enti organizzati.

2. L'esame e l'analisi del campione sono effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.

Art. 9.

Oneri delle prestazioni

1. Le visite mediche di idoneità e gli accertamenti sanitari previsti dalla presente legge sono gratuiti nei limiti riconosciuti dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per tutti i cittadini residenti in Sardegna, fatta eccezione per gli atleti professionisti.

2. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, di cui al precedente articolo 8, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Art. 10.

Partecipazione degli utenti

1. L'unità sanitaria locale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretta a diffondere l'attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica.

Art. 11.

Doveri dell'associazionismo sportivo

1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare sia il tesseramento di coloro che intendono fare attività sportiva, sia la partecipazione ad attività agonistiche, agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla vigente legislazione, conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore ai 5 anni.

2. Le società e le associazioni sportive sono tenute a presentare ai rispettivi comitati competenti delle federazioni del CONI e degli enti di promozione, all'atto del tesseramento dell'atleta, il certificato di idoneità.

3. I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente unità sanitaria locale, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, lettera d).

Art. 12.

Commissione regionale di revisione

1. La Commissione regionale prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità.

3. La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale.

4. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.

5. Per l'esercizio delle funzioni la Commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l'esecuzione degli accertamenti specialistici occorrenti nel caso specifico.

Art. 13.

Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport

1. Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituita la Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport, con funzioni consultive e di proposta in ordine ai problemi normativi, tecnico-organizzativi e scientifici relativi alla tutela ed all'educazione sanitaria delle attività sportive.

2. La Commissione è composta da:

l'Assessore regionale della Sanità, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

l'Assessore regionale competente in materia di sport, o un suo delegato;

il delegato regionale del CONI;

il sovrintendente scolastico;

un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato dal comitato regionale del CONI;

un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi in ambito regionale;

un rappresentante della F.M.S.I.;

un rappresentante della federazione regionale dell'ordine dei medici;

un rappresentante della F.I.S.A.

3. Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanità, sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.

Art. 14.

Aggiornamento e qualificazione professionale

1. La Regione sarda, sulla base di intese con l'università e con la Federazione medica sportiva italiana, promuove — sentita la Commissione di cui al precedente articolo 13 — periodici corsi di aggiornamento e qualificazione del personale medico e tecnico-sanitario operante nel settore sportivo.

2. La Regione promuove altresì, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la Commissione regionale tecnico-consulativa di cui all'articolo 12, corsi di formazione per massaggiatori sportivi.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutata in L. 350.000.000 annue si fa fronte:

quanto a L. 300.000.000 con l'utilizzo di una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale;

quanto a L. 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1991 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

2. Nello stesso bilancio di previsione per l'anno 1991, il capitolo 02102 relativo alle spese per il funzionamento delle commissioni dello stato della spesa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione è incrementato di L. 50.000.000.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 12133 relativo al fondo sanitario nazionale e sul capitolo 02102 del bilancio della regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 agosto 1991

FLORIS

91R0761

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 32.

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 7 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge dispone interventi diretti ad assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse, la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito.

Art. 2.

Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3.

Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce o rende pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà motona, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4.

**Progettazione e modalità di attuazione delle opere
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto**

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto al primo comma, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.

Art. 5.

Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità e quelli di carattere artistico, storico, culturale;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) le aree ed i percorsi pedonali urbani nonché i parcheggi;

e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

f) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;

g) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

h) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale o locale.

Art. 6.

Norme tecniche di attuazione

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge quali definiti dall'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché alle disposizioni tecniche contenute nel Regolamento di cui all'articolo 19, terzo comma, della presente legge.

Art. 7.

Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici e di uso pubblico di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettera a), interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche.

2. Al censimento provvedono i Comuni sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale.

3. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8.

Atti di programmazione regionale

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatici e agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale.

Art. 9.

Atti di programmazione comunale e provinciale

1. I Comuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'articolo 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per le strutture e costruzioni di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari.

2. Trascorso il previsto termine la Regione nomina un Commissario *ad acta* per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 32, ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'approvazione dei piani biennali di cui al precedente comma abilita i Comuni e le Province alla richiesta delle sovvenzioni regionali di cui al successivo capo III, in base all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA**

Art. 10.

Disposizioni generali

1. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali introducendo ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 11.

Autorizzazioni e concessioni ad edificare

1. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare, ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelta nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Art. 12.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata

1. Fermo restando che devono sempre essere garantiti l'accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psicomotorie e senso-percettive.

2. Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

Art. 13.

Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta, o frazioni di quaranta, con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

2. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 14, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede, a proprie spese, alle modifiche dell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare, affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

Art. 14.

Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro i successivi sei mesi gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l'indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento.

3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alla necessità del richiedente, gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4. In deroga alle procedure di assegnazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, i Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prescindendo dall'ordine della competente graduatoria definitiva, ai soggetti aventi disabilità motoria permanente grave inseriti nelle sub-graduatorie di cui al secondo comma dell'art. 13 della stessa legge — comprensive dei nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a.6) dell'articolo 9 della citata legge — per i quali venga accertata una situazione di disagio abitativo.

5. Gli alloggi di cui al comma precedente, sia di risulta che di nuova costruzione, debbono insistere nei piani terra o, comunque, prossimi agli accessi degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15.

Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 250 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

Art. 16.

Variazione della destinazione d'uso degli immobili

1. La variazione di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo è subordinata al rilascio — qualora ricorrano i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente — della concessione o autorizzazione edilizia, quali eventualmente richieste dalla normativa in vigore.

2. Il Sindaco, ove intenda assentire all'istanza di variazione d'uso, accerta il possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dalla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Art. 17.

Consulenza regionale agli enti locali

1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, la Regione fornisce agli enti locali la consulenza in ordine e questioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dal Servizio regionale dell'edilizia abitativa.

CAPO III

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI.

Art. 18.

Sovvenzioni regionali

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la regione concede sovvenzioni ai Comuni ed alle Province per l'adeguamento degli edifici esistenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

2. Le sovvenzioni sono concesse ed erogate con le modalità indicate dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni.

3. Per le medesime finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989.

CAPO IV

TRASPORTI

Art. 19.

Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto collettivo di superficie, di mezzi che — conformi alle normative statali di omologazione — siano dotati di caratteristiche che garantiscano prestazioni adeguate per i cittadini portatori di handicap, e l'adeguamento delle strutture di servizio ad essi connesse.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma la Regione, nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali prevede la destinazione di risorse finanziarie per il progressivo adeguamento dei mezzi previsti dai diversi sistemi di trasporto collettivo, da determinarsi con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo e per l'adeguamento e realizzazione delle strutture, infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.

3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di regolamento contenente le disposizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto e nelle strutture ed infrastrutture connesse.

Art. 20.

Abolizione delle barriere localizzative

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e allo scopo di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto e nelle stazioni dei sistemi tecnici finalizzati a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti con difficoltà uditive e visive.

2. Decorsi sei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione di tali prescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi sprovvisti dei prescritti sistemi tecnici.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata a concedere adeguati contributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico.

Art. 21.

Concessioni

1. Decorsi tre anni dall'esecutività della deliberazione di approvazione delle prescrizioni tecniche finalizzate all'abolizione delle barriere localizzative, non possono essere affidate nuove concessioni per servizio di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende o imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei prescritti sistemi tecnici.

Art. 22.

Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotella ripiegata.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 agosto 1991

FLORIS

91R0762

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 33.

Integrazioni e modifiche dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, relativo al fondo lavorazione carni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 7 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, possono essere utilizzate anche per le seguenti finalità:

a) concessione di un contributo di L. 5.000.000.000 a favore della Nuova Valriso S.p.A. per i costi sociali di macellazione ed i maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa CEE nella seconda metà dell'anno 1989 e nell'anno 1990;

b) concessione di un contributo di L. 2.000.000.000 a favore della Cooperativa Carni Chilivani, di cui L. 835.000.000 per i costi sociali di macellazione e L. 1.165.000.000 per l'incremento del fondo di dotazione istituito dall'articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 agosto 1991

FLORIS

91R0763

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 34.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 7 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della tassa

1. L'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori, di competenza regionale, è soggetta alla tassa di concessione.

2. Sono altresì soggette al pagamento anche le autorizzazioni per i servizi fuori linea previsti dall'articolo 57, secondo comma, del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 2.

Obbligo al pagamento

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre il momento della consegna all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono prorogati per un ulteriore periodo di tempo.

3. Le autorizzazioni con efficacia pluriennale sono soggette ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine indicato al successivo articolo 8 per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento

1. Gli atti, per i quali sono dovute le tasse in concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non sono corrisposte.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chi esercita una attività di trasporto per la quale è necessario ottenere una concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso e senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Assessore regionale dei trasporti, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, all'Assessore dei trasporti il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare la somma relativa alla sanzione pecuniaria, pari ad un sesto oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale dei trasporti, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Avverso tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Misure delle tariffe

1. Le misure delle tariffe vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore dei trasporti.

2. Le suddette misure saranno modificate ogni triennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto di statistica.

3. Per il triennio 1990/1992, le misure delle tariffe delle concessioni, tanto provvisorie che definitive, di servizi pubblici automobilistici — di competenza regionale — per viaggiatori, bagagli e colli di qualunque natura e durata che si esercitano ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario, sono così determinate:

a) autoservizi con frequenza giornaliera:

tassa di rilascio	L.	330.000
tassa annuale	L.	330.000

b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana:

tassa di rilascio	L.	199.500
tassa annuale	L.	199.500

c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana:

tassa di rilascio	L.	67.000
tassa annuale	L.	67.000

d) concessione annuale di autoservizi gran turismo:

le tasse previste dalle lettere a), b) e c):

e) concessione stagionale di autoservizi di gran turismo:

le tasse di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ridotte a metà:

f) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti, per ciascun anno di durata della concessione:

tassa di rilascio	L.	10.000
tassa annuale	L.	10.000

g) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:

per il primo giorno di validità	L.	7.500
per ogni giorno ulteriore di validità	L.	4.000

4. La tassa annuale deve essere corrisposta allorché la concessione ha durata superiore all'anno.

Art. 9.

Riscossione e ripartizione delle sanzioni pecuniarie

1. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale dei trasporti per le violazioni previste dal precedente articolo 6 sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 10.

Ricorsi amministrativi

1. I ricorsi amministrativi avverso l'applicazione delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale secondo il disposto dell'articolo 41 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto piena cognizione di essa.

2. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11.

Delega

1. L'Assessore regionale dei trasporti può delegare il coordinatore generale alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 12.

Termini per accertamenti e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale dei trasporti la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione delle norme della presente legge nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, sono istituiti i seguenti capitoli:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 agosto 1991

FLORIS

91R0764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 agosto 1991, n. 191.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 39 del 4 ottobre 1991)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'articolo 2, 3° comma; lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, recante: «L'emigrazione», ed in particolare l'art. 41;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1991 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

EMANA

il seguente decreto, recante: «Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione».

Art. 1.

Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi

1. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Ai fini del riconoscimento non è ammessa l'iscrizione dello stesso socio in più di un circolo.

3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalità previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

4. Non è ammessa la presenza di più di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall'amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.

5. Eccezionalmente è consentito il riconoscimento di più di un circolo di emigrati sardi in città di straordinaria rilevanza per le comunità dei sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi.

6. I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa città dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.

7. Ai fini del riconoscimento, i circoli dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro Fondo sociale domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco dei soci contenente generalità e residenza;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- e) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente ai fini statutarî.

Art. 2.

Riconoscimento delle associazioni di tutela

1. Possono essere riconosciute le associazioni di tutela di emigrati sardi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, che presentino all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- c) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- d) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale adibita esclusivamente ai fini statutarî.

Art. 3.

Composizione delle federazioni dei circoli

1. Possono essere riconosciute, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, le federazioni dei circoli di emigrati sardi che abbiano consociati non meno di 5 circoli regolarmente riconosciuti dalla Regione.

2. Ai fini del riconoscimento, le federazioni dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro Fondo sociale domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco dei circoli confederati;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 4.

Composizione delle federazioni dei circoli

1. Sono componenti delle federazioni dei circoli di emigrati sardi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, oltre i membri di diritto, i rappresentanti dei circoli, designati, in base ai rispettivi statuti, nella misura massima di uno ogni 500 soci o frazioni pari o superiore a 200 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1991.

Art. 5.

Utilizzo dei contributi ai circoli di emigrati sardi

1. I circoli di emigrati sardi sono autorizzati, a valere sul contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, ad effettuare spese per il funzionamento degli stessi per:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- f) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

3. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a L. 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione a firma del Presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

Art. 6.

Utilizzo dei contributi alle associazioni di tutela

1. Tra le spese di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, ricentrano le seguenti:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- f) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a L. 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del Presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;

b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi delle associazioni di tutela;

c) partecipare agli incontri dei direttivi delle associazioni stesse con i circoli e le federazioni;

d) partecipare a convegni, conferenze, incontri e dibattiti inerenti il mondo dell'emigrazione.

4. È ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe esistenti per i dipendenti della Regione sarda, per l'uso del mezzo proprio, nel territorio nazionale, esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 7.

Modalità per le spese delle federazioni

1. Le spese alle quali le federazioni dei circoli possono concorrere, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sono quelle indicate all'articolo 5, primo comma, lettere a), b), c), d), f), h), i) del presente regolamento.

2. Per le spese di cancelleria, stampati e materiale di rapido consumo, sino ad un importo massimo di L. 1.000.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del Presidente delle federazioni, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;

b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi della federazione;

c) partecipare agli incontri dei direttivi delle federazioni stesse con i circoli federati.

4. È ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe in vigore delle singole nazioni, per l'uso del mezzo proprio esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 8.

Modalità di concessione dei contributi

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, in loro favore, i circoli di emigrati sardi, le associazioni di tutela degli emigrati e le federazioni dovranno presentare, annualmente, domanda, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1991 corredata dei seguenti documenti:

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

programma delle attività progettate;

bilancio preventivo per l'anno finanziario in corso e consuntivo dell'anno precedente;

inventario dei beni;

elenco dei soci aggiornato, come previsto dall'articolo 1, settimo comma, lettera b) del presente regolamento.

2. La presentazione dell'elenco dei soci non è richiesta per le associazioni di tutela e per le federazioni dei circoli.

3. I contributi sono erogati nella misura del 90 per cento del contributo assegnato all'inizio dell'esercizio finanziario mentre il saldo del rimanente 10 per cento verrà corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potrà comunque essere concesso il contributo per l'anno in corso se non sarà rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

Art. 9.

Requisiti dei componenti gli organi direttivi e di controllo dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela

1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della legge regionale n. 7 del 1991.

2. Qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento dei circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 10.

Utilizzo dei contributi regionali

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 7, primo comma, lettera d), all'articolo 8, terzo comma, lettera d) e quinto comma all'art. 12, all'art. 13 e all'art. 19, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, possono effettuarsi spese per:

a) il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, i convegni e le manifestazioni varie;

b) il pagamento del nolo delle attrezzature varie, (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc.) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;

c) il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno ai partecipanti a convegni, congressi, conferenze etc., formalmente invitati dall'Assessore regionale del lavoro o espressamente delegati dai circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

Art. 11.

Sussidi una tantum

1. Ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che si trovino in particolari situazioni di indigenza, possono essere concessi sussidi straordinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, non reiterabili nell'arco dell'anno, nella misura massima di L. 2.000.000.

2. Onde usufruire dei benefici di cui al comma precedente, i richiedenti devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando: stato di famiglia;

b) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del capo di famiglia o dello stesso richiedente;

c) certificato rilasciato dal sindaco o dall'autorità consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessità di assistenza;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito del capo di famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

3. La misura del sussidio sarà così determinata:

L. 1.000.000 al richiedente;

b) L. 400.000 per il coniuge a carico;

c) L. 300.000 per ogni figlio a carico od altro familiare convivente senza reddito, risultante dalla situazione di famiglia.

Art. 12.

Trasporto salme

1. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sussidi per consentire il trasporto nell'isola delle salme degli emigrati deceduti da non più di due anni, nella penisola od all'estero. La misura del sussidio è fissata nel 75 per cento della spesa documentata per la traslazione della salma in Sardegna, escluse le onoranze funebri, è altresì concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che ne curi la trazione.

2. Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i familiari devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:

a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato qualora l'emigrato sia deceduto all'estero;

b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal Consolato italiano, qualora trattisi di deceduti all'estero;

c) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto;

d) biglietto di viaggio del familiare che curi la traslazione della salma.

Art. 13.

Rientro emigrati

1. Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, dovranno presentare domanda, in conformità alle norme sul bollo, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l'emigrato risiede, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento, per coloro che rientrano dall'estero dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano. Coloro che siano già rientrati in Sardegna, dovranno produrre traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti uffici giudiziari. Il lavoratore autonomo dovrà presentare certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;

b) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

c) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;

d) certificato di stato di famiglia;

e) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;

f) certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;

g) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovranno produrre i coltivatori diretti;

h) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciato da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

i) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità.

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dovrà indicare la data di rientro nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio dal quale si desuma la data di rientro in Sardegna.

2. Per il trasporto delle masserizie e del mobilio è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di L. 3.000.000.

3. Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è concessa inoltre un'indennità di prima sistemazione, dell'importo massimo di L. 1.000.000, in rapporto al nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:

a) L. 500.000 per l'emigrato che rientra;

b) L. 200.000 per il coniuge a carico;

c) L. 100.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

4. Per coloro che rientrano da paesi extracuropei l'importo da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, non può essere superiore al 50 per cento delle spese documentate per ogni avente diritto.

5. In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L'interessato potrà comunque chiedere l'indennità di prima sistemazione o per trasporto masserizie, producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

6. I rimborsi e le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti ai sensi di leggi nazionali.

7. L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Art. 14.

Convenzione

1. L'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - è autorizzato a stipulare apposita convenzione che regoli i rapporti con l'ente previdenziale competente, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio, n. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 27 agosto 1991

FLORIS

91R0765

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO NICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eubi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesone, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DIE M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BEHTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alferi, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOVA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSTI PPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVRORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUINA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 34
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 2 *

L. 2.400